

Cass., Sez. VI, Ord., 21 marzo 2018, n. 7047

**"Omissis"**

RITENUTO IN FATTO che, con ricorso affidato a due motivi, *Omissis* ha impugnato la sentenza del Tribunale di *Omissis*, in data 26 maggio 2016, che ne rigettava il gravame (con condanna alle spese del grado e ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 3) avverso la decisione del Giudice di Pace di *Omissis*, il quale aveva accolto l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proposta da C.V., annullando la cartella di pagamento emessa per omessa notifica dei verbali di accertamento della violazione di norme del Codice della strada e condannando *Omissis* e *Omissis* al pagamento, in solido tra loro, delle spese processuali; che il Tribunale riteneva che l'agente per la riscossione, pur non occupandosi della fase di formazione del titolo, ben potrebbe, non imponendolo ma neppure vietandolo la legge, instaurare con il titolare del credito, in un rapporto di leale collaborazione, dei protocolli che eviterebbero l'insorgenza di contenziosi che spesso vedono vittoriosi gli utenti per vizi di forma; che resistono con controricorso e *Omissis* e *Omissis* che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 - bis c.p.c., e' stata comunicata ai difensori delle anzidette parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimita' della quale le ricorrenti hanno depositato memoria; che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

CONSIDERATO IN DIRITTO che:

a) con il primo mezzo e' denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 97 c.p.c.; il Tribunale avrebbe errato a ritenere che *Omissis* fosse investita di una sorta di funzione di controllo sull'attivita' dell'ente impositore finalizzata all'iscrizione a ruolo e che, di conseguenza, dovesse essere per tale motivo condannata in solido al pagamento delle spese processuali a fronte di pretesa creditoria del tutto infondata;

a.1) il motivo e' manifestamente infondato (sebbene in base ad assorbente ragione giuridica diversa da quella assunta dal giudice del merito nella sentenza impugnata, il cui dispositivo e' pero' conforme diritto), poiche' - come da giurisprudenza di questa Corte consolidatasi a partire da Cass. n. 14125/2016 - "nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalita', che informa quello della soccombenza, perche' comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perche' ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui e' incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali" (Cass. n. 2570/2017; v. anche Cass. n. 3154/2017 e Cass. n. 3101/2017, alla cui motivazione, in particolare, si rinvia integralmente);

b) con il secondo mezzo e' dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 3, in quanto il Tribunale, a fronte di un gravame proposto nella consapevolezza della fondatezza delle tesi svolte, avrebbe errato a ritenere che Equitalia, anche in ragione della "semplicita' del rito e della tipologia del magistrato adito", avesse appellato la sentenza di primo grado con colpa grave "nella valutazione del quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale applicabile" e senza, peraltro, essersi attivata diligentemente nella verifica di un titolo esecutivo illegittimo;

b.1) il motivo e' manifestamente fondato. Difatti, concernendo l'appello la sola condanna alle spese (posta a carico dell'agente della riscossione in solido con l'ente impositore), ha errato il Tribunale a ravvisare ipotesi di colpa grave ex art. 96, terzo comma, c.p.c. in capo ad *Omissis* nelle ragioni sopra indicate (con cio' incorrendo in vizio di sussunzione), giacche' si trattava di gravame interposto nel 2014 (come anche risulta dal n. di R.G. riportato nella sentenza impugnata) e, dunque, precedente al consolidamento della giurisprudenza di legittimita' sopra richiamata, che, inoltre, trova fondamento - come detto - su ragioni estranee a quelle fatte valere, anche ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, dal Tribunale;

che va, quindi, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo' essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., dovendosi, pertanto, dichiarare insussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, e non dovuta da *Omissis* la somma equitativamente determinata di Euro 2.000,00;

che il parziale accoglimento del ricorso consente di compensare integralmente le spese del giudizio di legittimita' tra tutte le parti in causa. P.Q.M. rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo di ricorso;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara che non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, e che non e' dovuta da *Omissis* in favore di *Omissis* la somma equitativamente determinata di Euro 2.000,00;

compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimita'.

Così' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2018

avverso la sentenza n. 10827/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/05/20